



GUIDA I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

Con Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, è stata istituita dal 2012, in via sperimentale, l'Imposta municipale propria, meglio nota come IMU. La nuova imposta sostituisce l'Imposta erariale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e relative addizionali, limitatamente agli immobili non locati, e l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

La disciplina dell'IMU ricalca sostanzialmente quella della previgente ICI. L'imposta è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto; il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di 14 giorni è computato per intero. Non sono soggetti all'IMU gli inquilini.

Per gli immobili in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.

Le **novità** introdotte rispetto alla disciplina ICI sono essenzialmente le seguenti:

- reintroduzione della tassazione sulle abitazioni principali e relative pertinenze, come più avanti specificato;
- esclusione delle agevolazioni per immobili concessi in uso gratuito;
- introduzione della tassazione sui fabbricati rurali e sui terreni incolti;
- incremento dei coefficienti previsti ai fini della quantificazione delle basi imponibili dei fabbricati;
- determinazione dell'aliquota statale di base nella misura dello 0,76 per cento, nonché di un'aliquota ridotta dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze, con facoltà per il comune di apportare variazioni in aumento o in diminuzione a tali aliquote secondo limiti prefissati.

E' riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota dello 0,76 per cento alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale nonché degli altri casi espressamente previsti dalla legge. Tale quota è versata allo Stato dal contribuente contestualmente a quella comunale mediante il modello F24.

QUANDO PAGARE

• **Acconto: entro il 18 giugno 2012**

• **Saldo: entro il 17 dicembre 2012**

Per l'anno 2012 e solo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, l'imposta può essere pagata in tre rate di cui le prime due (1^a rata entro il 18 giugno, 2^a rata entro il 17 settembre) pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione prevista e la terza (entro il 17 dicembre) a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio delle eventuali modifiche disposte dal Comune (entro il 31/10/2012) o dallo Stato (entro il 10/12/2012).

Importo minimo: non si procede al versamento quando l'imposta annua (acconto + saldo) è inferiore ad euro **5,00** (cinque).

COME E QUANTO PAGARE

Entro il 17 dicembre 2012 deve essere versato il saldo dell'imposta a conguaglio di quanto già versato a giugno, applicando le seguenti aliquote e la detrazione prevista, con l'eventuale maggiorazione per figli:

TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2012	ALIQUOTA
aliquota base per tutti gli immobili, compresi aree fabbricabili e terreni agricoli e/o incolti	1,06 per cento
aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società , ovvero per gli immobili locati	1,06 per cento
aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione lavori	1,06 per cento
aliquota per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato	1,06 per cento
aliquota per l' abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,60 per cento
aliquota unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per alloggi regolarmente assegnati dall' A.L.E.R. (ex I.A.C.P.)	0,40 per cento
aliquota abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari , purché l'abitazione non risulti locata e comunque non utilizzata	0,60 per cento
aliquota per l' abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo per il soggetto assegnatario della ex casa coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione	0,60 per cento
aliquota immobili di proprietà di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente – solo quota riservata allo Stato (esenzione per la quota spettante al Comune)	0,38 per cento
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20 per cento

Le aliquote indicate **sono comprensive** della quota di competenza dello Stato (per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali) calcolata applicando l'aliquota dello 0,38% alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali. Presti massima attenzione nell'indicare in modo chiaro il **codice catastale del Comune di Gallarate – D869** - nel campo "Codice comune". Un'indicazione errata o non chiara può portare al trasferimento ad altro Ente dell'importo da Lei pagato.

TABELLA CODICI TRIBUTO PER IL MOD. F24 <i>Tipologia immobile</i>	Codice Tributo	
	<i>Comune</i>	<i>Stato</i>
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
Terreni (agricoli ed incolti)	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

I versamenti possono essere eseguiti utilizzando il modello F24 o l'apposito bollettino postale con i codici sotto indicati:

TABELLA CODICI TRIBUTO PER IL MOD. F24 <i>Tipologia immobile</i>	Codice Tributo	
	<i>Quota Comune</i>	<i>Quota Stato</i>
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	3913	-
Terreni (agricoli ed incolti)	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Deve essere indicato in modo chiaro il CODICE CATASTALE COMUNE DI GALLARATE = D869
Un'indicazione errata o non chiara può portare al trasferimento ad altro Ente dell'importo pagato.

BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

MOLTIPLICATORI PER I FABBRICATI

- Abitazioni	cat. catastale A (escluso A/10)	(RC + 5%) x 160
- Pertinenze (box, cantine e depositi, tettoie)	cat. catastale C/2 - C/6 - C/7	(RC + 5%) x 160
- Uffici	cat. catastale A/10	(RC + 5%) x 80
- Laboratori arti e mestieri e altri	cat. catastale C/3 - C/4 - C/5	(RC + 5%) x 140
- Negozi	cat. catastale C/1	(RC + 5%) x 55
- Immobili a destinazione speciale	cat. catastale D (escluso D/5)	(RC + 5%) x 60
- Banche	cat. catastale D/5	(RC + 5%) x 80

MOLTIPLICATORI PER I TERRENI AGRICOLI ED INCOLTI

Per i terreni agricoli ed incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- **110** per terreni agricoli ed incolti posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (D.Lgs. n.99/2004) purché dai medesimi condotti. Tali terreni sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino ad euro 15.500;
 - del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;
- **135** per altri terreni agricoli ed incolti.

AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Tale valore potrà essere desunto, a titolo esemplificativo, da atti recenti di compravendita, perizie di stima, dichiarazioni di successione recenti, etc.

FABBRICATI RURALI

Al pari di ogni altra abitazione, sono assoggettati al pagamento dell'IMU anche i fabbricati rurali ad uso abitativo. Tali fabbricati, pertanto, solo se costituenti la dimora abituale e la residenza anagrafica del coltivatore diretto/imprenditore agricolo professionale e del suo nucleo familiare, potranno beneficiare dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per le abitazioni principali, altrimenti sconteranno l'IMU nella misura ordinaria (aliquota base in sede di acconto e versamento a saldo con conguaglio). Gli immobili rurali ancora iscritti al catasto terreni dovranno essere trasferiti al catasto urbano entro il 30 novembre 2012 e la relativa imposta dovrà essere versata in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012.

ABITAZIONE PRINCIPALE

A differenza dell'ICI l'abitazione principale è assoggettata a IMU.

Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare **nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'**assegnazione della casa coniugale** al coniuge s'intende effettuata a titolo di **diritto di abitazione**; pertanto unico soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario a prescindere dall'effettivo possesso dell'immobile; lo stesso principio si applica al coniuge **superstite** nel caso di decesso dell'altro coniuge contitolare (art. 540 cod.civ.).

Per i seguenti immobili l'IMU va calcolata con aliquota ordinaria e senza alcuna detrazione:

- unità immobiliare concessa **in uso gratuito a parenti** di qualunque grado;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani **residenti all'estero**.

DETRAZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, anche se non fiscalmente a carico, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La detrazione di **euro 200 per l'abitazione principale (ma non l'aliquota ridotta)** si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli **Istituti autonomi case popolari**. Per questi fabbricati non si applica la quota riservata allo Stato.

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Per gli **immobili storici** (D.Lgs. n.42/2004) e gli **immobili inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati è prevista la riduzione della base imponibile al 50%; l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, con facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 445/2000. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, il Comune disciplinerà con apposito regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato intesa **come degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria**.

DICHIARAZIONI IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con apposito decreto con il quale saranno altresì disciplinati i casi in cui dovrà essere presentata la dichiarazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 novembre 2012**.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI per quanto compatibili.

ESEMPI DI CALCOLO IMU – Abitazione principale

Esempio 1 - Abitazione principale - N. 2 comproprietari + 1 figlio convivente minore di 26 anni	
<i>Aliquota Acconto – 0,40%</i>	<i>Aliquota Definitiva – 0,60%</i>
Quota possesso 50% - Categoria catastale A/2 - rendita € 600	Quota possesso 50% - Categoria catastale A/2 - rendita € 600
Base imponibile = € 600 x 1,05 x 160 = €100.800 (valore catastale)	Base imponibile = € 600 x 1,05 x 160 = €100.800 (valore catastale)
Calcolo IMU al lordo detrazione = € 100.800 x 0.4 :100 = € 403	Calcolo IMU al lordo detrazione = € 100.800 x 0.6 :100 = € 605
Detrazione = (€ 200 + € 50) = € 250 (€ 125 per ciascun contitolare)	Detrazione = (€ 200 + € 50) = € 250 (€ 125 per ciascun contitolare)
IMU da versare da parte di ogni comproprietario = (€ 403 - € 250) x 50% = € 77 di cui:	IMU 2012 per ogni comproprietario = (€ 605 - € 250) x 50% = € 177
QUOTA COMUNALE: € 77 QUOTA STATALE: € 0	Scorporo quota già versata in acconto = € 177 - € 38 = € 139
Acconto 18 giugno 2012 = € 38 (pari al 50% di 77 arrotondato)	QUOTA COMUNALE: € 139 QUOTA STATALE: € 0
	Saldo 17 dicembre 2012 = € 139 (per ogni contitolare)

I.C.I. 2011 – RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS.N. 472/97

Nuovi codici tributo da utilizzare con il modello F24 per il ravvedimento I.C.I. 2011, in alternativa al bollettino postale ancora utilizzabile per tale fattispecie: ICI Abitazione principale 3940 – ICI Terreni agricoli 3941 – ICI Aree edificabili 3942 – ICI Altri fabbricati 3943 - ICI Interessi 3906 – ICI Sanzioni 3907. **I codici 3901, 3902, 3903 e 3904 non sono più utilizzabili.**

Per ulteriori informazioni: Servizio Tributi - Tel.0331/754223 – 225 – 304 – 222 – 340

Sito ufficiale: www.comune.gallarate.va.it

per conoscere la rendita degli immobili utilizzare il link presente nell'opzione come di fianco

Imposta Municipale Unica (IMU)

per utilizzare il programma di calcolo utilizzare logo come di fianco



Avvertenze: leggere attentamente la nota informativa, individuare la categoria catastale (es. abitazione principale e pertinenze), indicare la rendita catastale, la quota di possesso ed il numero dei mesi. Indicare il numero degli altri eventuali comproprietari cliccando il tasto i (informazioni) e così per i figli conviventi di età non superiore a 26 anni avendo cura di leggere e specificare anche i dati nella voce "Dettaglio" in quanto é fondamentale ai fini del corretto calcolo. Inserire in ugual modo anche le pertinenze. Il programma fornisce il "Riepilogo" dei conteggi e la possibilità di stampare il modello F24 (3 copie) già compilato con i codici del versamento inserendo i dati anagrafici nell'apposita maschera.

AVVISO IMPORTANTE A seguito dell'entrata in vigore dell'IMU i valori delle Aree Fabbricabili, di seguito riportati, hanno un valore meramente indicativo, volto a fornire ai contribuenti un aiuto nell'adempimento tributario. Non rappresentano quindi alcuna garanzia in ordine all'eventuale accertamento da parte dell'Ente.

Tabella riepilogativa

Ambito (P. d. R)	Zona 1 PGT (€/mq)	Zona 2 PGT (€/mq)
Residenziale Intensivo - RI (If 1 mq/mq)	288	255
Residenziale semintensivo - RS (If 0,67 mq/mq)	193	171
Residenziale estensivo – RE (If 0,33 mq/mq)	127	112
Verde privato vincolato – VP (If 0,17 mq/mq)	104	92
Produttivo - PR (If 1 mq/mq)	142	134
Terziario - TR (If. 1 mq/mq)	290	255
Commerciale - CO (If 0,80 mq/mq)	393	297
Fasce di rispetto cimiteriale	0	0
Ambito (P. d. S)	Zona 1 PGT	Zona 2 PGT
Aree per servizi ed RA	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2	Vedi valori All. A-B e C elab. Sr2
Aree ERP (€/mq)	113,20	113,20
Ambito (D. d. P)	€/mc	
Ambito di trasformazione AT_15: “Area a Nord della SS 336”	66,54	
Ambito di trasformazione I_01: “Area industriale di viale dell’Unione Europea”	107,20	
Ambito di trasformazione I_02: “Area industriale di viale Danimarca”	107,20	
Ambito di trasformazione I_03: “Area a Sud della SS 336”	71,50	

In tutti gli ambiti di completamento previsti dal Piano delle Regole gravati da vincoli ferroviario e stradale, limitanti l’edificabilità, si prevedono i seguenti abbattimenti del valore minimo tabellare:

- qualora catastalmente il lotto sia gravato interamente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 50% sul valore dell’intero lotto catastale;
- qualora catastalmente il lotto sia gravato parzialmente dal vincolo, sarà effettuato un abbattimento del 30% sul valore della parte vincolata. La restante porzione non vincolata sconterà l’imposta per intero.

Valori relativi alla Tabella A dell'elaborato Sr2

Superficie Ut					Superficie Ut					Superficie Ut				
ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)		ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)		ID	(mq)	(mq/mq)	Valore stimato (€)	
			€	€/mq				€	€/mq				€	€/mq
R1	2.100	0,17	€ 64.763,37	30,84	R31	5.480	0,01	€ 9.941,27	1,81	R61	2.691	0,17	€ 82.989,63	30,84
R2	2.858	0,17	€ 88.139,86	30,84	R32	1.110	0,01	€ 2.013,65	1,81	R62	4.180	0,17	€ 128.909,95	30,84
R3	4.115	0,01	€ 7.465,02	1,81	R33	1.352	0,33	€ 80.937,89	59,87	R63	1.636	0,33	€ 97.939,63	59,87
R4	2.826	0,17	€ 87.152,99	30,84	R34					R64	3.300	0,33	€ 197.555,49	59,87
R5	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R35	4.614	0,01	€ 8.370,26	1,81	R65	583	0,33	€ 34.901,47	59,87
R6	335	0,17	€ 10.331,30	30,84	R36	11.603	0,17	€ 357.833,04	30,84	R66	577	0,33	€ 34.542,28	59,87
R7	592	0,17	€ 18.257,10	30,84	R37	8.436	0,01	€ 15.303,75	1,81	R67	2.624	0,33	€ 157.086,55	59,87
R8	2.150	0,17	€ 66.305,36	30,84	R38	7.480	0,01	€ 13.569,47	1,81	R68	404	0,33	€ 24.185,58	59,87
R9	1.420	0,33	€ 85.008,73	59,87	R39	169	0,17	€ 5.211,91	30,84	R69	6.750	0,33	€ 404.090,78	59,87
R10	339	0,17	€ 10.454,66	30,84	R40	254	0,33	€ 15.205,79	59,87	R70	3.858	1,00	€ 699.879,78	181,41
R11	1.005	0,17	€ 30.993,90	30,84	R41	3.722	0,17	€ 114.785,36	30,84	R71	1.326	0,33	€ 79.381,39	59,87
R12	1.266	0,17	€ 39.043,06	30,84	R42	92	0,17	€ 2.837,25	30,84	R72	613	0,33	€ 36.697,43	59,87
R13	305	0,17	€ 9.406,11	30,84	R43	943	0,17	€ 29.081,84	30,84	R73	2.642	0,33	€ 158.164,12	59,87
R14	583	0,17	€ 17.979,55	30,84	R44	787	0,17	€ 24.270,84	30,84	R74	2.059	0,10	€ 37.352,32	18,14
R15	1.752	0,17	€ 54.031,15	30,84	R45	22.663	0,17	€ 698.920,12	30,84	R75	9.504	0,17	€ 293.100,51	30,84
R16	10.756	0,17	€ 331.711,81	30,84	R46	23.245	0,17	€ 716.868,83	30,84	R76	2.291	0,17	€ 70.653,37	30,84
R17	988	0,17	€ 30.469,62	30,84	R47	2.856	0,17	€ 88.078,18	30,84	R77	850	0,33	€ 50.885,51	59,87
R18	1.284	0,17	€ 39.598,17	30,84	R48	1.891	0,17	€ 58.317,87	30,84	R78	735	0,17	€ 22.667,18	30,84
R19	741	0,17	€ 22.852,22	30,84	R49	4.742	0,17	€ 146.241,86	30,84	R79	196	0,17	€ 6.044,58	30,84
R20	13.817	0,01	€ 25.065,42	1,81	R50	1.569	0,01	€ 2.846,32	1,81	R80				
R21	8.474	0,01	€ 15.372,68	1,81	R51	7.331	0,17	€ 226.085,84	30,84	R81				
R22	9.571	0,10	€ 173.627,51	18,14	R52	2.642	0,17	€ 81.478,49	30,84	R82	2.685	0,17	€ 82.804,59	30,84
R23	7.456	0,10	€ 135.259,30	18,14	R53	1.374	0,33	€ 82.254,92	59,87	R83	21.846	0,17	€ 673.724,09	30,84
R24	25.216	0,10	€ 457.443,46	18,14	R54	1.331	0,17	€ 41.047,64	30,84	R84	2.541	0,17	€ 78.363,81	30,84
R25	2.314	0,17	€ 71.363,07	30,84	R55	9.501	0,17	€ 293.007,99	30,84	R85	1.650	0,17	€ 50.885,51	30,84
R26	1.355	0,33	€ 81.117,48	59,87	R56	761	0,33	€ 45.557,49	59,87	R86	25.974	0,17	€ 801.030,37	30,84
R27	5.736	0,01	€ 10.405,68	1,81	R57	4.649	0,17	€ 143.373,77	30,84	R87	13.702	0,01	€ 24.856,80	1,81
R28	1.120	0,17	€ 34.540,46	30,84	R58	1.428	0,17	€ 44.039,09	30,84	R88	1.808	0,17	€ 55.758,81	30,84
R29	3.935	0,01	€ 7.138,48	1,81	R59	5.552	0,17	€ 171.222,01	30,84	R89	3.051	0,33	€ 182.649,08	59,87
R30	680	0,01	€ 1.233,59	1,81	R60	1.959	0,17	€ 60.414,97	30,84					

Valori relativi alla Tabella B dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq	ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
N1	2.343	0,17	€ 72.257,42	30,84	N16	2.344	0,17	€ 72.288,25	30,84	N31				
N2	493	0,01	€ 894,35	1,81	N17	23.428	0,17	€ 722.512,49	30,84	N32	3.258	0,01	€ 5.910,34	1,81
N3	6.940	0,33	€ 415.465,18	59,87	N18	8.537	0,17	€ 263.278,52	30,84	N33	4.569	0,17	€ 140.906,59	30,84
N4	2.491	0,17	€ 76.821,69	30,84	N19	9.861	0,19	€ 339.887,95	34,47	N34	1.425	0,17	€ 43.946,57	30,84
N5	4.305	0,01	€ 7.809,70	1,81	N20	11.234	0,01	€ 20.379,60	1,81	N35	3.081	1,00	€ 558.924,21	181,41
N6	3.569	0,33	€ 213.659,26	59,87	N21	16.930	0,17	€ 522.116,12	30,84	N36	11.050	0,33	€ 661.511,57	59,87
N7	32.806	0,01	€ 59.513,36	1,81	N22	964	1,00	€ 174.879,24	181,41					
N8	13.789	0,01	€ 25.014,62	1,81	N23	6.274	0,17	€ 193.488,28	30,84					
N9	5.410	0,01	€ 9.814,28	1,81	N24	1.944	0,01	€ 3.526,61	1,81					
N10	12.762	0,01	€ 23.151,54	1,81	N25	19.575	0,01	€ 35.511,01	1,81					
N11	2.888	0,17	€ 89.065,05	30,84	N26	3.585	0,01	€ 6.503,55	1,81					
N12	22.720	0,17	€ 700.677,98	30,84	N27	4.997	0,01	€ 9.065,05	1,81					
N13					N28	4.668	0,01	€ 8.468,22	1,81					
N14	12.331	0,17	€ 380.284,34	30,84	N29	3.795	0,17	€ 117.036,65	30,84					
N15	12.366	0,17	€ 381.363,73	30,84	N30	3.676	0,17	€ 113.366,74	30,84					

Valori relativi alla Tabella C dell'elaborato Sr2

ID	Superficie (mq)	Ut (mq/mq)	Valore stimato (€)	€/mq
RA1	946.416	0,19	€ 32.620.972,05	34,47
RA2	10.827	0,66	€ 1.296.323,21	119,73
RA3	9.566	0,66	€ 1.145.342,92	119,73
RA4	77.978	0,19	€ 2.687.737,91	34,47
RA5	102.694	0,19	€ 3.539.646,52	34,47
RA6	50.680	0,19	€ 1.746.833,17	34,47
RA7	84.811	0,19	€ 2.923.257,07	34,47
RA8	41.245	0,19	€ 1.421.628,54	34,47
RA9	41.207	0,19	€ 1.420.318,76	34,47

NOTE

L'imposta è dovuta sulla base del valore venale in comune commercio.
Si richiama l'attenzione sull'art.6 del regolamento IMU.

ZONA 1 PGT zona centrale (Gallarate centro e Ronchi)

ZONA 2 PGT restante territorio.